

## **Oggetto: Proroga di concessione e benemerenzza**

### **Domanda:**

Mio zio ha ottenuto la concessione di una sepoltura gentilizia di 12 posti; nella concessione ha precisato che la moglie, la cognata ed il cognato al loro decesso avessero accesso alla sepoltura senza costi particolari.

Lo zio e la consorte sono deceduti, il cognato è deceduto, rimane la cognata.

Per motivi contingenti recentemente è stata ospitata temporaneamente la salma di un parente e per autorizzarne l'accesso è stata richiesta dall'ente la firma della cognata menzionata nella concessione e non della figlia vivente.

- 1) Allo scadere della concessione a chi l'onere del rinnovo?
- 2) Alla dipartita della unica figlia a chi la concessione?

*Privato*

### **Risposta:**

L'Ente a cui si fa riferimento potrebbe essere il Comune o una Confraternita, Associazione, Misericordia o simile.

Caso in cui l'Ente a cui si fa riferimento sia il Comune. Nel caso di Confraternita si vedano gli approfondimenti.

Alla morte del fondatore del sepolcro, subentrano come titolari della concessione i parenti più prossimi, in questo caso la figlia, ma visto che il fondatore del sepolcro ha riservato due posti a cognato e cognata, qualificabili tecnicamente come "benemeriti", a cui sono stati riservati dei posti salma per loro che nessun altro può occupare, bene ha fatto il Comune a rivolgersi a questo "benemerito superstite" per verificare che il deposito temporaneo potesse essere attuato senza ledere il suo diritto.

La sepoltura avviene per premorienza fra tutti gli aventi diritto, che sono tutti i parenti fino al grado previsto dal regolamento di PM comunale, o, in assenza, fino al VI grado di parentela, più le persone singolarmente indicate, nel caso cognato/a ("benemeriti"). Il che significa che chi prima muore prima viene sepolto fino a capienza, salvo il mantenimento del posto salma riservato ai benemeriti dal fondatore del sepolcro.

Quanto alla sepoltura definita temporanea (non esiste una sepoltura di questo tipo), probabilmente è dovuta al fatto che il comune non ha al momento loculi/spazi disponibili e si è optato per questo "appoggio" e il feretro va quanto prima tumulato/inumato altrove. Se il parente fosse rientrato fra quelli aventi diritto in quanto rientranti fra i gradi di parentela previsti nel regolamento di polizia mortuaria (o da C.C.) aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, avrebbe potuto rimanere come sepoltura definitiva.

Veniamo adesso ai quesiti:

- 1) Se possibile da regolamento comunale la figlia, come parente di grado più prossimo del concessionario fondatore del sepolcro può prorogare (non rinnovare) la concessione, pagandone gli oneri, e ricevendo in cambio il diritto di sepoltura per lei e parenti previsti e mantenimento delle sepolture già effettuate per tutto il periodo di proroga, ma la proroga non solo non è obbligatoria, ma è anche un caso particolare, per cui potrebbe anche rinunciare, con la conseguenza che rimane solo



il diritto della cognata a farsi seppellire (lei sola e non discendenti o parenti o affini) e nessun altro. A questo punto la cognata dovrebbe pagare la proroga per tutta la tomba (il che sembra improbabile), oppure la tomba ritornerebbe nella disponibilità del Comune, con possibilità di causa per danni verso la figlia nella veste non di discendente avente titolo del concessionario (zio) ma di erede dello zio, e qui entriamo in un complicato aspetto legale. Conviene mettersi d'accordo, per esempio con pagamento della cognata, se ancora vivente, solo di 1/12 dell'importo del rinnovo (occuperà un posto su 12), in quanto la promessa di accesso gratuito si riferiva alla concessione originaria di durata stabilita, e non ad una proroga.

- 2) Nel caso di proroga della concessione, la figlia, avente titolo alla concessione, e tutti i parenti fino al grado previsto (max VI o meno se il regolamento comunale prevedesse di meno) nonché gli affini (marito/moglie) hanno diritto a farsi seppellire, per premorienza, salvo riservare comunque un posto salma alla cognata (solo lei). Alla morte della figlia subentrano come aventi titolo i parenti più prossimi (es.: i suoi figli). Per capire fino a dove si può arrivare, la figlia dello zio è di grado I del fondatore, i suoi figli II, e così via. Per i gradi di parentela si veda [Gradi di Parentela](#)

## **Approfondimenti:**

### **Istituto della benemerenzza**

Il fondatore del sepolcro all'atto del rilascio della concessione può per legge identificare uno o più benemeriti ai quali garantire il posto salma.

l'istituto della benemerenzza permette di garantire un posto salma a persona/e che per il concessionario abbiano conseguito particolari benemerenzze, sia che risulti parente, sia se estraneo.

Se un parente diretto (ad es.) morisse, questi non può occupare il posto salma del benemerito anche se fosse l'ultimo posto disponibile, quindi l'eventuale assenso, nel caso di occupazione temporanea o definitiva di quel posto, (ultimo o non ultimo che sia) spetta al benemerito.

Quindi il comune ha fatto bene a chiedere assenso alla cognata benemerita per l'occupazione temporanea: altrimenti, nel caso di assenza di benemeriti e quindi se la salma fosse stata di un parente che ne beneficiava dell'uso, il diritto di premorienza ne avrebbe garantito il di lui diritto e dunque non ci sarebbe stata condizione alcuna di richiedere assenso ai familiari.

### **Jus sepulchri**

la concessione si estingue anche se "rinnovata": il termine vuole dire concessione originaria "prorogata", cioè si rinnova solo il tempo di durata, sempre che il regolamento di PM non definisca ed articoli differentemente ma comunque non in contrasto con la norma nazionale.

Se il Regolamento comunale non dovesse limitare i gradi di parentela d'uso delle concessioni, vige il Codice Civile che riconosce al massimo fino al 6° grado di parentela. Il diritto di sepoltura avviene sino al grado massimo previsto partendo dal fondatore del sepolcro, salvo i benemeriti che lo hanno comunque.

Addirittura se volessimo essere ORTODOSI della DOTTRINA in materia:

**Il cosiddetto jus sepulchri**, cioè il diritto ad essere sepolti nella cappella funebre o in un campetto ad inumazione dato in concessione ex Art. 90 comma 2 DPR 285/90 costituisce un diritto personale e non patrimoniale, così, deceduto il concessionario-fondatore del sepolcro, esso **si trasmette** (vedi sottostante nota 1) **unicamente ai suoi discendenti in**



**linea diretta**\_(mai collaterale, salva espressa diversa deroga posta dal fondatore del sepolcro nell'atto di concessione o prevista dal regolamento comunale vigente al momento della fondazione del sepolcro) e non agli eredi che non siano anche discendenti del fondatore del sepolcro, i quali possono subentrare unicamente negli obblighi derivanti dalla concessione, principalmente consistenti nell'obbligo di manutenzione in condizioni di costante utilizzabilità ai fini sepolcrali od altri stabiliti dall'atto di concessione.

Nota (1): *In merito agli atti di disposizione sulle sepolture private bisogna ricordare come l'art. 71 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (il primo Regolamento di Polizia Mortuaria dopo l'entrata in vigore del Testo unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934) consentisse la trasmissione dei diritti sulle sepolture private mediante atti inter vivos o mortis causa, previsione spesso presente anche in regolamenti comunali di polizia mortuaria ad esso successivi. Tuttavia, tale norma era comunque inapplicabile ed "abrogata" fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l'emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R.D. 1880/1942), data di entrata in vigore del Codice Civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.*

### **Sepoltura temporanea**

Non esiste la sepoltura temporanea; non e' contemplata. Si parla di sepoltura in campo comune o di sepoltura in loculo per tumulazione o di sepoltura di ceneri, ma non c'e' il concetto temporaneo: temporanea e' la permanenza in camera mortuaria in attesa della sepoltura ma e' una attesa, una collocazione non una sepoltura.

Per poter operare sepolture temporanee occorre che siano regolamentate dal comune o con regolamento o con ordinanza, per cui l'ASL deve aver detto se nei casi di sepoltura temporanea ad esempio voglia che ne sia informata anticipatamente per inviare un medico o addetto asl per controllare come operano affinché non succeda nulla di igienicamente grave quando, mesi dopo, apriranno il loculo per trasferire il feretro con all'interno il cadavere nella sepoltura definitiva. Sara' una operazione delicata, il cadavere in piena fase colliquativa, potrebbe essere necessaria la ricofanatura se nella movimentazione fuoriuscisse liquido e/o odore.

### **Caso di Enti differenti**



*Confratelli della Misericordia trasportano una barella a Firenze  
(Giorgio Sommer 1834-1914, fotografo italo-tedesco)*

In Italia al di là della autonomia normativa degli Enti locali (Regioni e Comuni in particolare) ed a tale riguardo si richiama la Legge costituzionale n.3 del 2001 che ha modificato il così detto Titolo V (Le Regioni, le Province e i Comuni) della Legge

Costituzionale che ha aumentato il potere legislativo delle Regioni, esistono realtà storicizzate che sono diverse e particolari lungo lo “stivale”.

Quanto espresso nel caso del Quesito in questione, come Redazione ci siamo chiesti: cosa potesse significare “... è stato chiesto dall’ente ...”, **a quale Ente ci si vuole riferire?**

**a) Ente = Comune?**

**b) Ente = Confraternita, Arciconfraternita o Misericordia?**

In Italia i Cimiteri sono pubblici e laici (Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 1934), gli unici Cimiteri privati esistenti sono quelli che precedentemente al 1934 già esistevano ed erano stati fondati ed erano gestiti dalle Confraternite o Misericordie: questi tutt’oggi esistono in tale forma.

All’interno dei Cimiteri pubblici, che la legge volle “comunali” per garantire un servizio capillare pubblico, già con il primo Regolamento di Polizia mortuaria del 1942, R.D. n. 1882, venne introdotta con l’art. 68 la possibilità che gli “enti” potessero “impiantare” in un luogo di sepoltura da loro richiesto e ricevuto in concessione d’uso, “in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione familiari o collettivi”; cioè si garantiva la possibilità ad enti come per l’appunto le Confraternite o le Misericordie, di poter realizzare all’interno del cimitero comunale un’area, ove per lo più vennero (ed anche sono) fabbricate con edifici a loculi in cui l’accesso è riservato agli iscritti a quella confraternita o misericordia secondo modalità espresse da uno specifico statuto.

Dunque tornando al quesito,

**se fossimo nel caso “a)”** il Comune potrebbe aver introdotto durante la redazione della concessione cimiteriale la condizione di sepoltura di cognato e cognata come “sepoltura di benemeriti” per garantire loro il posto salma in quanto come è noto in una concessione cimiteriale il titolo all’uso è ai familiari del “fondatore del sepolcro” in ascendenza e discendenza in linea retta, collaterale ed affine. Definizione e specifiche sono contenute principalmente nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, in totale mancanza di questo o per sua carenza potrebbe essere stata introdotta direttamente in concessione una specifica “ad hoc” in riferimento al comma 2 dell’art. 93 del DPR 285/1990 e cioè del vigente Regolamento di Polizia mortuaria che recita:

*“2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari ...”*

La concessione fondativa rimane in capo al concessionario originario, il rinnovo della concessione se previsto in concessione stessa e se il Comune avrà condizione di poterla onorare (tranne casi particolari di carenze di spazi per sepolture) potrà essere attuata dal discendente che si ricorda dovrà essere un familiare (diretto o collaterale) entro al max il 6° grado di parentela rispetto il fondatore del sepolcro o meno se fosse diversamente previsto in concessione o sul Regolamento di Polizia mortuaria comunale.

La concessione è d’uso familiare, unicamente familiare. Due fattori ne determinano la cessazione: l’estinzione della famiglia (non più discendenti) e il completamento dei posti salma disponibili. L’ultimo discendente può nominare un erede che al di là che possa essere un parente oltre il 6° grado di parentela (diretta o collaterale) o un estraneo alla famiglia, rimane però a questo erede la condizione che principalmente eredita l’incombenza della gestione “patrimoniale” che qui è intesa come bene murario e quindi gli oneri di natura economica e di responsabilità per l’incolumità pubblica (l’edificio



invecchiando può creare pericolo di rotture o cadute di pezzi murari sulle parti pubbliche del cimitero) e per evitare l'incuria e/o l'abbandono del sepolcro (art. 63 del DPR 285/1990) che potrebbero consentire al Comune di esercitare la "decadenza" della concessione, ai sensi del comma 3 del DPR 285/1990.

Quindi alla domanda "...alla dipartita della unica figlia a chi la concessione?", la risposta è che titolo di esercitare la manutenzione della tomba, il decoro della stessa, il mantenimento d'uso se vi siano condizioni di seppellirvi altri defunti anche nella sola forma di Urne cinerarie, è il parente più prossimo entro (al max) il 6° grado di parentela (diretta, collaterale, affine), altrimenti la concessione torna al Comune che provvederà a trasferire i Resti mortali ed i Resti ossei (e nel caso le ceneri) in altra collocazione (es. Ossario comune e/o Cinerario comune) e il manufatto edilizio sarà in tal modo idoneo per essere "Ri-Concesso" attraverso bando pubblico ad uso dei cittadini che ne faranno richiesta.

**Se fossimo nel caso "b)"** e cioè Ente di tipo "morale o religioso" e quindi ad es. una Confraternita od una Misericordia, si evidenzia che la concessione cimiteriale venne rilasciata dal Comune in capo all'Ente morale o religioso e quindi inevitabilmente l'uso è consentito ai soli iscritti all'ente morale o religioso secondo uno specifico "statuto" che l'Ente deve aver redatto e consegnato al Comune il quale a suo tempo ha avuto obbligo di valutarlo se compatibile con le condizioni poste in concessione e con i disposti normativi regolamentari comunali vigenti. Quindi, di fatto potremmo equiparare la famiglia che ha ricevuto dei loculi in uso dalla Confraternita o dalla Misericordia come dei sub-concessionari o addirittura come degli affittuari.

In questo caso allo scadere della concessione l'onere del rinnovo spetta all'Ente morale o religioso o se questi fosse decaduto, il Comune deve attivare la procedura di decadenza della concessione.

Per quanto attiene cosa accadrà dopo la morte della figlia, il riferimento è da farsi con quanto contenuto nel documento che definiremo "patti e condizioni", che venne sottoscritto o allegato al documento con il quale si ricevette l'uso dei loculi o della cappella in questione dall'ente morale/religioso e dallo statuto dello stesso.

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App

